INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE - ALLEGATO 3, REG. IVASS 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

<u>Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente</u> RICCARDO TEDESCHI SAS DI FLORIANA TEDESCHI & C iscritta nel RUI come società di distribuzione in data 24/06/2019, con numero A000632062.

Sede legale: VIA PIETRO TISCI 30/A, TRANI TRANI (BT) 76125, telefono: 0883583067,

Sede secondaria: VIA DON LUIGI STURZO 6, ANDRIA (BT) 72123, telefono: 0883 597119,

e-mail: <u>insurance.tedeschi@gmail.com</u> , p.e.c.: <u>riccardotedeschi@pec.it</u> , sito internet: <u>www.tedeschiassicura.it</u>

<u>L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta.</u>

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI
CONSULTANDO IL RUI SUL SITO INTERNET DELL'IVASS (WWW.IVASS.IT).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

All'interno dei locali o tramite pubblicazione sul sito internet del distributore <u>sono messi a</u> <u>disposizione del cliente</u>:

- 1. l'<u>elenco delle imprese di assicurazione con cui l'intermediario ha rapporti d'affari</u>, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere d'incarico. In caso di offerta fuori sede o in caso di fase precontrattuale svolta mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha diritto di chiedere la consegna o la trasmissione di tale elenco.
- 2. l'<u>elenco degli obblighi di comportamento</u> cui l'intermediario adempie, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:

- di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione I, o all'impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto;
- qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP ALLEGATO 4, REG. IVASS 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

RICCARDO TEDESCHI S.A.S. DI FLORIANA TEDESCHI & C.

NUMERO ISCRIZIONE RUI A000632062

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome e per conto di imprese di assicurazione.

Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodotto:

4	ALLIANZ S.p.A.	Piazza Tre Torri n 3,		20125 Milano				
4	ALLIANZ GLOBAL LIF	E DAC	Largo Ugo Irneri n 1, Largo Ugo Irneri n 1,		34123 Trieste 34123 Trieste			
4	ALLIANZ LEBENSVER	SICHERING AG						
4	AVIVA ITALIA S.p.A.		Via Scarsellini	n 14,	20161 Milano			
4	TUTELA LEGALE S.p.A.		Corso di Porta N	luova 34,	, 20121 Milano .			
	Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto con l'impresa di assicurazione.							
	Il contratto è distribuito dall'intermediario (nel ruolo di proponente) in collaborazio orizzontale, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertito nella leg 221/2012, con:							
	👃 APP Broker	intermediario is	critto RUI n. B00	0267222				
	Fivebrokersrl	intermediario is	critto RUI n. B00	0350642				

(nel ruolo di emittente, avente rapporto diretto con l'impresa di assicurazione).

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

non fornisce assicurazioni		ai	sensi	dell'art	t. 119-te	r, d.lgs.	209	9/20	05 ("	'Codice	delle
fornisce una raccomandaz			dell'a	articolo	119-ter,	comma	3,	del	Cap,	ovverd	una

Attività svolte nell'ambito della consulenza prestata: complessivo esame delle caratteristiche del cliente e delle relative richieste ed esigenze di copertura sulla base delle informazioni rese dallo stesso; valutazione delle possibili offerte idonee a soddisfare i bisogni del cliente e

		ta del prodotto più adeguato a tal fine; alla conclusione del contratto (es. variazioni _.		de
	dell'articolo 119- <i>ter</i> , co di prodotti assicurativi d	e una consulenza fondata su un'analisi imp omma 4, del Cap, in quanto fondata sull'ana disponibili sul mercato che gli consenta di for o criteri professionali in merito al prodotto	lisi di un numero sufficier mula una raccomandazio	nte
im in i	pongano di offrire esclus forza di mandato diretto	ario distribuisce contratti in assenza di obblig sivamente i contratti di una o più imprese di distribuisce in modo esclusivo i contratti di A Z LEBENSVERSICHERUNGS-AG.	assicurazione. Nei rami vi	ta
	entuali informazioni utilo 9-bis, comma 7, del Cap:	e a garantire il rispetto delle regole di trasp	arenza previste dall'artico	olo
				-
Se	zione III - Informazioni r	elative alle remunerazioni		
	·	cepito in virtù dell'attività di distribuzione e e agli intermediari coinvolti nella distribuzion	· ·	: si
	commissione inclusa assicurazione);	nel premio assicurativo (provvigioni	percepite dall'impresa	di
	onorario corrisposto o indicarlo, metodo per c	direttamente dal cliente. Importo del com alcolarlo: ;	npenso o, se non possib	ile
	altri benefici economic	i di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'	'intermediazione effettua	ta.
	base ai complessivi risu erti o percepiti ulteriori	ltati di produzione raggiunti dall'intermedi benefici economici.	ario possono inoltre esse	ere
Mi	sura delle provvigioni pe	rcepite nel caso di polizze r.c. auto:		
lı	mpresa di assicurazione	Categoria veicolo/Tipologia contrattuale	Livello provvigionale	
А	LLIANZ S.p.A.	SETTORI I,II,IV,V,VI	10%	
Α	LLIANZ S.p.A.	SETTORI III,IV	9%	

8,13%

SETTORI I,II,IV

AVIVA ITALIA S.p.A.

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

- 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

ALLEGATO 4-TER, REG. IVASS 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

RICCARDO TEDESCHI SAS DI FLORIANA TEDESCHI & C NUMERO ISCRIZIONE RUI A000632062

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

ELENCO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE CON CUI L'INTERMEDIARIO HA O POTREBBE AVERE RAPPORTI D'AFFARI

(art. 56, comma 2, lett. a, Reg. IVASS 40/2018)

In adempimento all'obbligo previsto dalla normativa sopra indicata, si segnala alla clientela che l'intermediario ha o potrebbe avere affari con le seguenti imprese di assicurazione:

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY S.E.

ALLIANZ GLOBAL LIFE D.A.C.

ALLIANZ S.P.A.

AWP P&C S.A.

AVIVA ITALIA S.P.A.

TUTELA LEGALE S.P.A.

ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS - AG

AVIVA S.P.A.